

Milano, 27 febbraio 2020

**Accordo relativo alla disciplina di ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione in applicazione dell'art. 93, commi 7 e seguenti, D.lgs. 163/2006.**

Il giorno 27 febbraio 2020, alle ore 11.00, presso la sede di Piazza Beccaria 19, ha avuto luogo l'incontro fra:

LA PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

e le seguenti Organizzazioni sindacali e R.S.U.:

F.P. C.G.I.L.

C.I.S.L. F.P.

U.I.L. F.P.L.

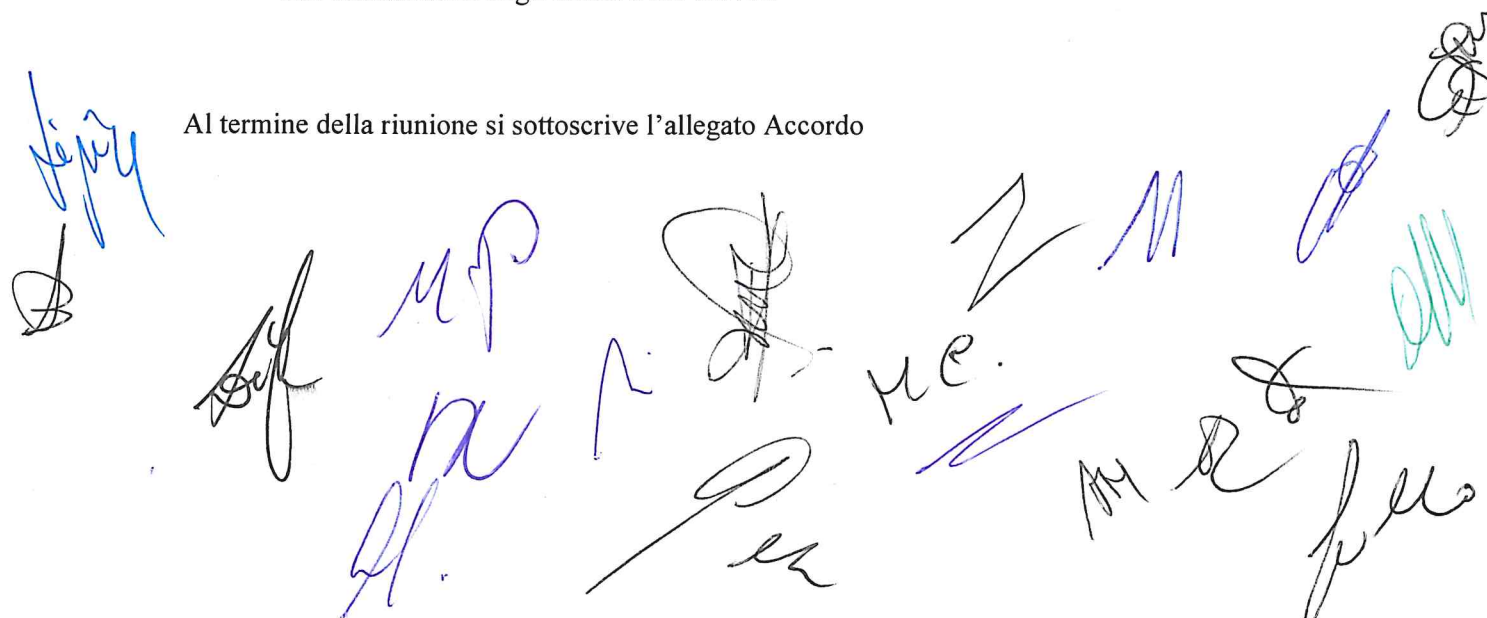
C.S.A REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI

R.S.U.

VISTE:

- La Preintesa del 5.02.2019 recante "Disciplina di ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione in applicazione dell'art. 93, commi 7 e seguenti, D.lgs. 163/2006;
- la deliberazione Giunta Comunale n. 1746 del 18.10.2019 recante: "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della preintesa relativa alla disciplina di ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'art. 93, commi 7 e seguenti, D.lgs. 163/2006 e recepimento delle relative modifiche nell'Appendice 2-bis al vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Al termine della riunione si sottoscrive l'allegato Accordo



Milano, 27 febbraio 2020

**Accordo relativo alla disciplina di ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione in applicazione dell'art. 93, commi 7 e seguenti, D.lgs. 163/2006.**

In data odierna le Parti si sono riunite presso la sede di Piazza Beccaria, 19 per la sottoscrizione definitiva del Protocollo d'intesa recante la disciplina di ripartizione del Fondo per la progettazione e l'innovazione in applicazione dell'art. 93, commi 7 e seguenti, D.lgs. 163/2006.

Vista la normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, in particolare:

- il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- il C.C.D.I. per il personale non dirigente del Comune di Milano, sottoscritto in data 12.02.2002 e in data 09.03.2006 per la parte relativa alla disciplina per la ripartizione dell'incentivo per la progettazione e l'esecuzione dei lavori pubblici;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 04.11.2008 che ha rivisitato la disciplina prevista dalla contrattazione decentrata integrativa in relazione ai criteri e alle modalità di erogazione dell'incentivo per la progettazione e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 92, comma 5, D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 04.12.2012 che ha integrato la disciplina prevista dalla contrattazione decentrata integrativa con particolare riguardo alle opere di grande complessità.

Vista l'Appendice 2-bis al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi modificato con delibera Giunta Comunale n. 3084/2008 approvata in data 05/12/2008 ed integrata con delibera Giunta Comunale n. 170 del 08.02.2013;

- ✓ Considerato che la legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha abrogato l'art. 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante la disciplina relativa all'incentivazione spettante al personale per le attività di progettazione (comma 5) e previsto, di contro, una nuova disciplina in materia, confluita nell'art. 93 del Codice dei Contratti, dal comma 7-bis al 7-quinques che prevede quanto segue: "7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato all'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da. 7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. ( comma introdotto dall'articolo 13-bis della legge n. 114/2014 in vigore dal 19 agosto 2014). 7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini".

- ✓ Ritenuto di recepire le modifiche alla disciplina dell'incentivazione di cui al Protocollo d'intesa del 04.11.2008 e del 04.12.2012 introdotte dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, e di confermare, al contempo, i criteri di ripartizione dell'incentivazione al personale in essa indicati.

Le Parti concordano:

1. di recepire le modifiche alla disciplina dell'incentivazione di cui al Protocollo d'intesa del 04.11.2008 e del 04.12.2012 in applicazione della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 riportata in premessa e che si intende qui integralmente richiamata. In sintesi le modifiche sono le seguenti:
  - ✓ ripartizione 80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro al personale secondo i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa e riportati nel Regolamento
  - ✓ esclusione dalla ripartizione delle attività manutentive
  - ✓ esclusione dalla ripartizione del personale appartenente all'area separata della dirigenza
  - ✓ corresponsione degli incentivi entro il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo
2. fermo restando quanto previsto al punto 1, di confermare i criteri di ripartizione del presente incentivo previsti rispettivamente con Protocollo del 04.11.2008 e del 04.12.2012 e della relativa Appendice 2-bis al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvata con deliberazione G.C. n. 3084/2008 ed integrata, con specifico riguardo alle opere di particolare complessità.
3. Di attivare un apposito tavolo tecnico per seguire l'attuazione del presente Protocollo preventivamente all'avvio della liquidazione delle attività incentivabili previste dalla normativa richiamata, anche al fine di verificare eventuali difformità applicative rispetto ai criteri concordati con particolare riferimento all'individuazione dei collaboratori nell'ambito dei gruppi di lavoro.

Le Parti, infine, nel dare atto che l'allegata disciplina riguarda le attività riferite a lavori pubblici svolte dal personale, non appartenente all'area separata della dirigenza, nel periodo 19.08.2014-18.04.2016, demandano a successivo accordo l'adeguamento della disciplina della presente incentivazione al nuovo Codice dei Contratti approvato con D.lgs 50/2016 e s.m.i. in vigore dal 19.04.2016.

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

La Presidente Dott.ssa Carmela Francesca

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

CGIL FP

*Accardo*

CISL FPS

*Chelli - Malow*

UIL FPL

*Giuseppe Matarato*



CSA

CSA

RSU

*Mil*  
*Luigi*

*figliu*  
*Vincenzo*

RSU *CCAP/SULPM*

*Modesto Progn*